



COMUNE DI RIPABOTTONI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

N. 24

Oggetto: Lavori di "Riparazione con miglioramento sismico del PES 25". Autorizzazione alla delocalizzazione.

L'anno **Duemilaquindici**, addì **Dieci** del mese di **Marzo**, nella casa comunale di Ripabottoni,
Il sottoscritto Ing. Michele Coralbo,

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

del Comune di Ripabottoni;

ACCERTATO che il Comune di Ripabottoni rientra tra quelli colpiti dalla sequenza sismica del 31 Ottobre 2002;

VISTO/A/E:

- **L'ordinanza** Commissariale n° 13 del 27/05/2003 avente ad oggetto "Primi elementi diretti a favorire la fase della ricostruzione nei Comuni della Provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici del 31.10.2002";
- **La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.06.2003** con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, è stato adottato il programma di ricostruzione e recupero del centro abitato;
- **La deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2004**, esecutiva a norma di legge, con cui è stata disposta l'approvazione della microzonazione sismica del centro urbano;
- **Le deliberazione di Consiglio Comunale:**
 - 1) n° 11 del 14.04.2004 di approvazione, per la prima volta, della graduatoria dei PEU e PES;
 - 2) n° 36 del 30.11.2004 di riapprovazione della graduatoria a seguito dell'emanazione dei decreti commissariali n. 26 del 09.03.2004, n. 43 del 19.04.2004 e n. 61 del 21.05.2004;
 - 3) n° 6 del 25.05.2005 di approvazione della graduatoria a seguito della verifica, da parte dei tecnici regionali, dei sottoprogetti di Classe "A" ;
- **La deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 05-12-2005**, di rettifica ed integrazione della graduatoria di Classe "A" a seguito dell'introduzione in essa dei fabbricati destinatari degli interventi di riparazione funzionale (10.000 euro), ai sensi e per gli effetti di cui alla circolare n. 2703 del 04.06.2005 del Commissario Delegato;
- **La deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 28.11.2006** di presa d'atto della nuova verifica effettuata dal Gruppo Tecnico Regionale sui sottoprogetti PEU e PES di classe "A";
- **La deliberazione della Giunta comunale n° 10 del 13.03.2007** di rettifica ed approvazione della graduatoria dei PEU e PES di classe "A"
- **La deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 04.11.2008** di approvazione della graduatoria dei sotto progetti PEU e PES di classe "A Bis";
- **La nota prot. 2275 del 10.05.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 12.05.2005 al n. 1386, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato ha disposto il primo finanziamento di 5.200.000,00 euro per alcuni SP/PES di classe "A" posti utilmente nelle predette graduatorie;
- **La nota prot. 5413 del 19.11.2005**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 21.11.2005 al n. 3773, con cui il Presidente della Regione Molise Commissario Delegato, ha integrato il finanziamento

innanzi concesso sino a complessivi € 20.525.000,00, finanziando la classe "A" della graduatoria all'epoca approvata e cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 6/2005;

- **La nota n. 1340 del 06.02.2008**, acquisita all'ufficio protocollo comunale in data 11.02.2008 al n. 486, con cui il Presidente della Regione Molise, Commissario Delegato, ha integrato i finanziamenti, innanzi concessi, sino a complessivi € 33.750.556,78, finanziando, di fatto, l'intera classe "A" dell'ultima graduatoria approvata, cioè quella di cui alla delibera consiliare n. 18 del 28/11/2006;
- **La nota n. 515 del 29-01-2010** con cui il Commissario Delegato ha disposto il finanziamento dell'intera classe "A bis" per complessivi € 6.178.431,60;

DATO ATTO CHE:

- il D.L. 04/11/2002, n. 245, all'art.1, comma 3, ha disposto che i comuni si dotassero, per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati dall'evento sismico del 31/10/2002, di appositi piani che avrebbero potuto prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati e zone limitrofe;
- il consiglio Comunale di Ripabottoni, con il richiamato atto n. 10 del 30/06/2003, ha adottato tale piano senza prevedere alcuna delocalizzazione del centro abitato, nonché l'approvazione della microzonazione sismica relativa al solo centro abitato, redatta dall'Università di Genova;
- il consiglio comunale, con atto n. 18 del 25/11/2003, ha individuato i fabbricati da includere nei PEU e PES senza prevedere alcuna delocalizzazione del centro abitato;
- il consiglio comunale, con atto n. 14 del 12/05/2004, ha confermato il medesimo piano senza prevedere alcuna delocalizzazione del centro abitato;
- il Commissario Delegato con atto n. 2434 del 16/05/2006 ha espresso il parere che la costruzione fuori sito dovesse essere limitata soltanto a condizioni dipendenti da gravi rischi naturali;
- con la medesima nota, il Commissario Delegato, ha demandato alle amministrazioni comunali la valutazione della possibilità di autorizzare la ricostruzione fuori sito previa approvazione di una disciplina, anche urbanistica, delle aree residuali;
- con nota n. 270 del 18/01/2007, il Commissario Delegato ha trasmesso il parere del CTS del 22/12/2006 con cui si nega espressamente la ricostruzione fuori sito se non per motivi dipendenti da gravi rischi naturali;

CONSIDERATO CHE:

- il fabbricato individuato nel catasto terreni del Comune di Ripabottoni al Foglio 19 particella 751 è stato individuato come costituente il PES 25, incluso nella graduatoria di classe "A" approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 05-12-2005;
- il fabbricato ha usufruito del contributo di € 10.000,00 ai sensi dell'art.2,c.4, dell'O.P.C.M. 29 Novembre 2002, n. 3253 e pertanto ricondotto alle condizioni di agibilità ante sisma così come certificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 02/03/2005;
- il proprietario ha presentato un primo progetto di delocalizzazione del PES 25 in data 29/01/2009, al n. 311 di protocollo generale;
- tale progetto non ha ricevuto parere positivo a seguito di istruttoria;
- in data 28 Marzo 2012, il proprietario ha presentato un nuovo progetto di delocalizzazione del fabbricato in questione;

RILEVATO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dei Servizi n. 98 del 30/03/2012, è stata sospesa l'istruttoria, rimettendo al Consiglio Comunale la volontà e la regolamentazione delle delocalizzazioni per motivi diversi da gravi rischi naturali e la conseguente disciplina delle aree residuali;
- con Delibera di C.C. n. 9 del 26/06/2012 è stata rinviata la discussione relativa alla delocalizzazione del PES 25, per cui il Consiglio Comunale non ha mai espresso la propria volontà in merito;
- le motivazioni che hanno indotto il Consiglio Comunale a non esprimersi in merito alla delocalizzazione del PES 25 sono consequenziali al parere tecnico espresso dal Responsabile dei Servizi che recita testualmente: *"Si esprime parere NEGATIVO in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 in quanto il PES n.25 non rientra in alcun sito, ufficialmente conosciuto, sottoposto a rischi naturali. Il sito di richiesta delocalizzazione è più vicino ai fronti di frana rispetto all'attuale sito di individuazione del PES. Vedi Planimetrie allegate"*.

CONSIDERATO altresì che:

- con Delibera Sindacale n. 2 del 18/06/2013 è stato approvato il progetto esecutivo di “Riparazione con miglioramento sismico dei fabbricati inclusi nel PES 25, in contrada Crocella”, avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI	Importi
01)Lavori a misura	91.394,99
02)Attuazione piani di sicurezza	1.827,90
Totale lavori	93.222,89
IVA sui lavori	9.322,29
Spese tecniche (omnicomprensive)	20.509,04
Totale progetto	123.054,22
A detrarre accolti per i proprietari	0,00
Finanziamento A.R.P.C.	123.054,22
Maggiorazione del 20% per gestione pubblica	0,00
IMPORTO TOTALE CONTRIBUTO	123.054,22

- con nota prot. n. 6075 del 02/12/2014 la ditta Silvaggio Leonardo Sante, proprietario del PES 25, fa nuova richiesta di autorizzazione di delocalizzazione;
- con nota prot. n. 6076 del 02/12/2014, il sottoscritto ing. Michele Coralbo, chiede alla A.R.P.C. l'autorizzazione alla delocalizzazione e ricostruzione del fabbricato adibito a civile abitazione incluso nel PES 25;
- con giusto prot. di codesto Ente n. 836 del 06/02/2015, l'A.R.P.C. in merito alla predetta nota inviata dallo scrivente, invita l'amministrazione comunale a volersi pronunciare per specifica competenza sull'istanza avanzata dal sig. Silvaggio Leonardo Sante, con proprio provvedimento nei termini previsti per legge. Nella medesima nota l'A.R.P.C. ricorda il D.C. n. 35/2005 e la circolare del C.D. n. 2434 del 16/05/2006;
- il Consiglio Comunale non si è mai pronunciato in merito alla delocalizzazione del fabbricato di che trattasi, ovvero ha rinviato la discussione;
- come riscontrato dalla relazione geologica redatta dal dott. Vito La Banca e dal dott. Marco Di Lollo, l'area di sedime del fabbricato ricadente nel PES 25 è interessata da evidenti dissesti che consigliano la delocalizzazione del fabbricato;
- gli studi geologici sono stati eseguiti anche nel sito che dovrebbe accogliere la delocalizzazione del fabbricato ricadente nel PES 25;
- la relazione geologica citata al punto precedente ha approfondito gli studi sull'area che dovrà accogliere la delocalizzazione del PES 25 con prove in situ corredate da sondaggi e prove down-hole;
- la microzonazione sismica redatta dall'Università di Genova, come si evince dagli elaborati di progetto, riguarda esclusivamente il centro abitato;
- i pronunciamenti dell'amministrazione comunale espressi in data 30/06/2003 e ribaditi con successivi atti inerenti la delocalizzazione dei fabbricati da ricostruire a seguito dell'evento sismico del 31/10/2002 hanno riguardato e riguardano tutt'oggi esclusivamente i fabbricati ricadenti nel centro abitato;
- il PES 25 non ricade nel centro abitato;
- il parere negativo espresso dall'allora Responsabile dei Servizi risulta superato da approfonditi studi e indagini nei due siti interessati (area di sedime e sito di delocalizzazione);
- la ditta Silvaggio Leonardo Sante, in caso di approvazione di delocalizzazione, ha manifestato la volontà a demolire il fabbricato esistente, a cedere al comune di Ripabottoni l'area interessata dal fabbricato oggi di sua esclusiva proprietà, in maniera preordinata al perfezionamento degli atti autorizzativi alla delocalizzazione, ed accollandosi ogni genere di spese;
- ricorrono tutti i presupposti richiamati dal D.C. n. 35/2005 e la circolare del C.D. n. 2434 del 16/05/2006;

per quanto sopra espresso,

D E T E R M I N A

1. **DI AUTORIZZARE** la delocalizzazione di demolizione e ricostruzione del PES 25 da c.da Crocella a c.da Querceto;
2. **DI IMPUTARE** a carico del proprietario del PES 25 tutte le spese inerenti la demolizione del fabbricato ricadente nel PES 25, la messa in sicurezza dell'area, nonché degli atti necessari alla cessione di detta area al patrimonio comunale.

Determina, infine, l'affissione della presente all'albo pretorio online <http://www.comuneripabottoni.it>, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 10 MAR. 2015 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso giurisdizionale al TAR o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dalla relativa normativa. (L. 1034/1971 e D.Lgs 104/2010, D.P.R. 1199/1971,).

La presente, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3 lettera d) del D.L. 10 Ottobre 2012, n.174, è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Ing. Michele CORALBO

N. 106

Registro Pubblicazioni

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Notificatore del Comune di Ripabottoni dichiara che copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale <http://www.comuneripabottoni.it>, **ai sensi e per gli effetti dell'art.8 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, con inizio dal 10 MAR. 2015 per anni 5 con termine 31 Dicembre 2020.**

Ripabottoni, 10 MAR. 2015

IL MESSO NOTIFICATORE